

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– SEDE DI ROMA – RICORSO ORDINARIO

Per conto e nell'interesse di LORENA D'EMILIO, CF. DMLLRN80T63D810V, nata a Frosinone (FR), il 23.12.1980 e residente in Via Marano n.451, Ceccano (FR), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce, dall'avv. Alessio Parente, C.F. PRNLSS77D16B963H, con studio in Lucca, Viale San Concordio 636, pec: avv.parente@pec.it. In ogni caso, si dichiara di volere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo p.e.c. avv.parente@pec.it oppure al numero di fax 0823793502

PROPONE RICORSO CONTRO

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (CF. 97248840585)
- USR Lazio – Ambito Territoriale della Provincia di Frosinone (CF. 80009750607)
- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (CF. 80185250588)
- Commissione giudicatrice del concorso indetto per le classi AB24-*Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria* e AB25-*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria* (d'ora in avanti AB24 e AB25) istituita presso l'Ufficio Scolastico per il Lazio ex art. 5 DDG 85/2018

tutti in persona del rispettivo *legale rappresentante pt* e tutti domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587) con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHÉ

Nei confronti di:

- Lombardi Daniela, CF LMBDNL73L63C479W, nata il 23.07.1973 a Ceprano e residente in via Vignali SNC, San Giovanni Incarico (Frosinone);
- Agresta Giovanna, residente in VIA FILIPPO CESARE ANNESSI, 16B 00169 ROMA;
- Romaldini Silvia, residente in Via Nocera Umbra, 103 00181 ROMA;

quali controinteressate utilmente posizionate nelle graduatorie di merito relative alle classi di concorso AB24 e AB25;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE
MISURE CAUTELARI**

- A) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca D.D.G. 835 del 31.07.2019 e della graduatoria definitiva allegata approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Lazio relativa alla classe di concorso AB24 e AB25;
- B) dell'atto di convocazione dell'USR Lazio – ATP Frosinone Prot. n. 12246 del 22.08.2019 e dei suoi esiti;
- C) ancorché non conosciuti di ogni atto presupposto e/o consequenziale, della graduatoria generale, degli atti di valutazione dei titoli e dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice istituita presso l'USR Lazio ex art.5 DDG 85/2018, per le classi di concorso AB24 e AB25;

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

FATTO

- 1) La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. 85/2018 (**doc. 2**) per il reclutamento, su base regionale, di personale docente per la scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso AB24 e AB25, individuando la Regione Lazio quale ambito per cui concorrere presentando domanda in data 19.03.2019(**doc. 3**).
- 2) Conformemente alle previsioni del bando la ricorrente dichiarava di essere abilitata all'insegnamento per la classe di concorso cui partecipava con titolo conseguito in Spagna e in attesa di riconoscimento professionale avendo presentato istanza di riconoscimento ex Direttiva 2005/36/CE in data 19.12.2017 (**doc.3**) ed essendo in possesso di Titolo di *Master en formación de profesorado* (**doc.4**) conseguito mediante procedura selettiva a carattere pubblico (**doc.5**);
- 3) Con la medesima domanda, la ricorrente dichiarava - producendo la documentazione di rito - il possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio: certificazione erroneamente dichiarata come C1 di Spagnolo, ma apportata quale C2 di Spagnolo (**doc. 6**), Certificazione C2 di inglese (**doc. 7**), Attività di Servizio (**doc. 8**), Abilitazione professionale di infermiere (**doc. 9**);

- 4) In data 18.12.2018, veniva pubblicata la Sentenza TAR LAZIO n. 12409/2018 (**doc. 10**) con cui si accertava il ritardo del MIUR nella procedura di riconoscimento professionale del titolo abilitante, condannando lo stesso all'adozione del provvedimento.
- 5) In data 29.01.2019, veniva adottato il decreto di riconoscimento (**doc. 11**). Tale decreto veniva prontamente consegnato all'USR ed alla commissione (**doc.12**), pur già essendo nelle disponibilità dell'amministrazione ai sensi del DPR 445/2000.
- 6) In data 02.08.2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio pubblicava le graduatorie di merito per le classi di concorso AB24 e AB25 (**doc.13,14,15**), risultando la ricorrente, alla posizione n.224 per la classe AB24 ed alla posizione n.218 per la classe AB25 con un punteggio titoli di 61,80 (di cui 30 per la prova orale e 31,80 per punteggio titoli).
- 7) La ricorrente formulava istanza di revisione in autotutela al MIUR (**doc. 16**), ma senza veder soddisfatte le proprie doglianze.
- 8) In data 07.08.2019, l'Ufficio Scolastico Regionale provvedeva alla convocazione del personale incluso nelle graduatorie (**doc. 17**). La ricorrente risultava essere tra i convocati, ma essendo stati assegnati circa 147 posti per la AB24 e 205 per la AB25, non trovandosi nella posizione realmente spettante, non riceveva la proposta per l'individuazione della sede scolastica e l'immissione in ruolo, per l'a.s. 2019/2020, a partire dal 01.09.2019.
- 9) La ricorrente ha interesse ad essere collocata a pieno titolo nella posizione realmente spettante prima delle prossime convocazioni per le immissioni in ruolo (si consideri che prossime convocazioni per le immissioni in ruolo avverranno in varie fasi e, verosimilmente, come di prassi presso l'USR LAZIO, nei mesi di dicembre 2019, marzo 2020 e agosto 2020) ed al risarcimento del danno per la mancata immissione in ruolo a partire dal 1.09.2019 conseguente alla convocazione avvenuta nel mese di agosto (**doc. 17**), con riconoscimento di ogni beneficio connesso (in particolare, con il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell'anzianità di ruolo a partire dal 01.09.2019).

DIRITTO

Sulla mancata inclusione in graduatoria a pieno titolo

- 1) **Violazione art.3 Dlgs 206/2007 e art. 13.1 Direttiva 2005/36/CE; Violazione legge 241/1990; Violazione DPR 445/2000; Violazione o erronea interpretazione art. 3 cc. 4 e 5 DDG n. 85/2018; Violazione art. 3 c. 4, art. 7 c. 5, art. 17, cc.3 e 6, d.lgs. n. 59/2017; Violazione art. 6 cc. 1 e 4 e art. 8 co. 6 d 995/2017; Violazione art. 3 e tab. a dpr 19/2016; Violazione art. 4 comma 2 bis dl 115/2005; Violazione art. 400**

comma 12 dlgs 297/1994; Violazione art. 38 dlgs 165/2001; Violazione 3, 4 e 33 cost.; Eccesso di potere; Difetto di competenza; Difetto di motivazione; difetto di istruttoria; Illogicità; Contraddittorietà; Disparità di trattamento

La ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del titolo (doc. 11) e richiesto formalmente lo scioglimento della riserva (doc. 12) pur avendo già fornito idonee istruzioni per il reperimento dello stesso presso l'ufficio amministrativo competente (doc.3). La riserva, in base all'art. 3 co.4 DDG 85/2018 e come si evince dalla domanda di partecipazione al concorso (doc. 3) è riconducibile alla pendenza di una domanda di riconoscimento professionale. Orbene, nel momento in cui il procedimento di riconoscimento si conclude con esito positivo, la situazione di pendenza che imponeva la partecipazione "con riserva" viene meno con la conseguenza che la ricorrente ha diritto allo scioglimento della stessa e ad essere inserita a pieno titolo. Trattasi di un atto vincolato. D'altra parte, lo stesso superamento del concorso sarebbe sufficiente a determinare lo scioglimento della riserva. Non da ultimo, si richiama anche l'espresso orientamento di codesto TAR per il quale *"l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi **anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo [...], dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta[...]**"* (TAR SEZ III BIS Sent. n. 3400/19, **doc. 18**).

Sul mancato riconoscimento del punteggio

10) Disparità di trattamento; sviamento della causa tipica, eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà intrinseca; apoditticità, violazione del principio di uguaglianza; violazione del principio di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione; carenza assoluta di istruttoria; violazione del principio di ragionevolezza; violazione e falsa applicazione della Tabella A dei titoli valutabili redatta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alleata a DM 995 del 15 dicembre 2017; Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso indetto con DDG 85/2018; Violazione artt. 46, 47, 71, 74 DPR 445/2000; Violazione dell'art. 35, co.3, lett. b) d.lgs 165/2001

In via preliminare e risolutiva, va censurato l'operato dell'amministrazione laddove, a fronte di chiare e univoche indicazioni formulate nella tabella A DM 995/2017 (**doc.19**) volta a definire il valore numerico del punteggio da attribuire a vari titoli dichiarati, disattendeva i parametri di valutazione predeterminati (e vincolanti) finendo per favorire altri candidati e per non riconoscere il punteggio che legittimamente spettava alla ricorrente. Anche se allo stato attuale non è dato comprendere il criterio di attribuzione del punteggio ovvero a quali titoli si riferisca il punteggio non assegnato, all'esito del deposito delle tabelle di attribuzione dei punteggi redatte dalla commissione giudicatrice risulterà chiaro ed inconfutabile l'errore compiuto dall'amministrazione concretatosi nel mancato riconoscimento del punteggio realmente meritato. D'altra parte, l'attività di valutazione dei titoli da parte della commissione non ha carattere discrezionale, ma è vincolata dalle disposizioni del DM 995/2017. Ne consegue che, in applicazione della tabella A (**doc.19**), devono essere conferiti:

- a. Per il voto finale del titolo abilitante conseguito presso l'Universidad Cardenal Herrera (**doc.5**), ai sensi del punto A.1.1 della Tabella, **punti 7,80**. La ricorrente ha un voto finale pari a 8,76 arrotondato a 8,80 ovvero 88 su base 100 (**doc. 3, 4**). **In base all'operazione di calcolo prevista dalla tabella, il punteggio da assegnare è $[3 \times (\text{voto finale} - 75) : 5]$ che nel caso della ricorrente risulta essere $[3 \times (88 - 75) : 5] = 7,80$;**
- b. Per il carattere selettivo del titolo abilitante (**doc. 3, 5, 11**), ai sensi del punto A.1.2, **punti 19**;
- c. Per la certificazione linguistica C2 Spagnolo (**doc.6**), ai sensi del punto B.5.10, **punti 9**;
- d. Per la certificazione linguistica C2 di Inglese (**doc.7**), ai sensi del punto B.5.10, **punti 9**;
- e. Per l'attività di servizio (**doc. 8**), ai sensi del punto D.1.1, **punti 24**.
- f. Per l'abilitazione professionale di infermiere (**doc. 9**), **punti 1,5**;

Detto calcolo determina un punteggio per titoli di 70,30 punti, che ex art.9 dm 995/2017 vengono ricondotti a 60 punti, in luogo dei soli 31,80 punti assegnati dalla commissione. All'esito della corretta applicazione delle modalità di calcolo dei titoli posseduti, la ricorrente deve conseguire **un punteggio complessivo di 90** (di cui 60 punti per titoli e 30 per prova orale concorso) e, pertanto **va collocata in graduatoria nella posizione n.42 per la classe di concorso AB24 e nella posizione n.39 per la classe AB25**.

Non essendo possibile ipotizzare l'esistenza di un criterio alternativo che determini l'assegnazione di soli 31,80 punti, deve eccepirsi anche una manifesta carenza di istruttoria.

L'operato dell'amministrazione concretizza, altresì, una chiara violazione del DPR 445/2019, non avendo la commissione tenuto conto di quanto dichiarato originariamente (**doc. 3**) e ad integrazione (**doc. 12**) e rettifica (**doc. 16**). Non da ultimo, sussiste una chiara violazione del principio meritocratico ed un manifesto contrasto con i principi di efficienza, ragionevolezza ed imparzialità, con assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a consentire alla ricorrente di valutare serenamente l'operato della pubblica amministrazione.

11) Carenza assoluta di motivazione; Eccesso di potere per sviamento della causa tipica; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta; sviamento e disparità di trattamento; apoditticità intrinseca; mancato bilanciamento dell'interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti; violazione del principio di proporzionalità; contraddittorietà; violazione del principio di affidamento; ingiustizia manifesta

L'assoluta assenza dei motivi posti a sostegno dei provvedimenti gravati (**doc.12,13,14,16**), denotano uno sviamento teso probabilmente a evitare problemi di gestione in caso di un rigetto nell'ambito del procedimento di riconoscimento professionale. Eppure, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [...]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

La motivazione per giurisprudenza pressoché costante deve essere puntuale e tale da permettere di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione dell'adozione del provvedimento. Nel caso in esame, tutto ciò non è ravvisabile, non è dato comprendere le modalità di assegnazione dei punteggi per i titoli dichiarati.

12) Erronea interpretazione dell'art.10 e dell'art. 17 DDG 85/2018; Violazione artt. III.1, VI.1 della Convenzione di Lisbona del 1997; Violazione art. 6 TFUE e CEDU; Violazione Art. 3 del Regolamento UE n.492/2011; Violazione art. 3 Dlgs 206/2007; Violazione artt. 3, 10 e 11 Cost.; Obbligo di correttezza e buona fede dell'amministrazione; Ingiustizia manifesta; Violazione artt. 46, 47, 71, 74 DPR 445/2000; Violazione art. 2, 2 bis e 6 Legge n. 241/1990;

Benché allo stato attuale non sia possibile comprendere il criterio di valutazione dei titoli da parte della Commissione, la ricorrente - onde evitare qualsiasi eccezione di controparte – sottolinea che, come esposto in fatto, il proprio titolo abilitante è stato conseguito in Spagna, Stato parte ratificante della Convenzione di Lisbona del 1997 sullo Spazio Europeo di Educazione Superiore, e Stato membro dell'Unione Europea.

Anche lo Stato italiano è parte ratificante della citata convenzione (Legge 11 luglio 2002, n.148) e Stato membro dell'Unione Europea. Da ciò ne discendono una serie di conseguenze giuridiche che determinano per l'amministrazione l'onere di un'interpretazione orientata delle disposizioni del bando ovvero la disapplicazione delle norme in contrasto con le disposizioni sovraordinate.

La Convenzione di Lisbona del 1997 introduce una specifica disciplina per la valutazione delle qualifiche di insegnamento superiore conseguite all'interno dello Spazio Europeo di educazione superiore, con la premessa che per “qualifica” si intende il complesso di conoscenze, abilità e competenze certificate. In primo luogo, l'art. III.1 vieta qualsiasi limitazione della valutazione delle qualifiche quando sia basata su una situazione o circostanza che non abbia “alcun rapporto con il valore della qualifica”. Sussiste, in tal senso, un'inversione dell'onere della prova: non è il cittadino a dover dimostrare che il proprio titolo è equivalente a quello di altri soggetti, ma è l'amministrazione a dover realizzare una valutazione, intesa come un “Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche [...] di un individuo”. Eppure, dalle graduatorie di concorso, non si evince alcun apprezzamento scritto circa i singoli titoli dichiarati e prodotti dalla ricorrente, né potrebbe trovare accoglimento un'eventuale difesa che condizioni detto apprezzamento alla sola data di riconoscimento professionale, poiché tale informazione non ha “alcun rapporto con il valore della qualifica” già posseduta, dichiarata e prodotta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In altri termini, proprio in virtù della Convenzione, non troverebbe spazio nessuna giustificazione postuma che non attenga al “valore della qualifica”, con la conseguenza che qualsiasi omissione circa la valutazione del titolo abilitante della ricorrente rispetto ai titoli conseguiti presso centri italiani così come qualsiasi assegnazione di punteggio inferiore giustificata dalla sola data di riconoscimento (e non dal “valore della qualifica”), costituirebbe una manifesta discriminazione e si concretizzerebbe nella violazione della citata convenzione (e della legge di ratifica).

Su un piano parallelo, nell'ambito dell'Unione europea, costante giurisprudenza comunitaria impone alla stessa amministrazione, anche in virtù del principio di supremazia del citato Diritto sovranazionale, un'interpretazione orientata ovvero la disapplicazione delle disposizioni nazionali che implicino una valutazione differenziata tra qualifiche nazionali e di altri Paesi comunitari ai fini dell'accesso al pubblico impiego (Sentenza Brouillard C-298/14; Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, punto 15; Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, punto 62, e Pešla, C-345/08, EU:C:2009:771, punto 36). D'altra parte, verrebbe leso il legittimo affidamento derivante dalla volontà di seguire attività formative che proprio l'amministrazione resistente promuoveva, ma che in sede di concorso avrebbe deciso di non valutare, ponendo in essere una pratica di restrizione della libertà di circolazione della ricorrente. Difatti, se nell'ambito della procedura concorsuale possono trovare accoglimento norme che prevedono un trattamento differenziato tra cittadini che conseguono titoli all'estero e cittadini che conseguono titoli in Italia, alla luce dei trattati richiamati, tale trattamento differenziato non può coinvolgere i Paesi con i quali lo Stato italiano ha stipulato una Convenzione ratificata o un Trattato sovranazionale impegnandosi a riconoscere un'equivalenza *ex ante* tra i titoli ovvero impegnandosi a realizzarne la valutazione basata sul "valore della qualifica" e non sulla data di riconoscimento, come nel caso della ricorrente che ha conseguito il titolo di abilitazione in Spagna. E' in tale ottica che va letta anche la clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 del Bando che "per quanto non espressamente previsto" richiama l'applicazione delle altre disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, ivi incluse le disposizioni di cui la ricorrente reclama la corretta interpretazione. A conferma di quanto esposto, basta segnalare che altre Commissioni - anche presso altri uffici scolastici regionali - hanno assegnato il punteggio ai titoli abilitanti conseguiti nell'ambito dello Spazio Europeo di educazione superiore ovvero nell'ambito dell'Unione Europea (**doc.20**), distinguendo "*per quanto non espressamente previsto*" dal bando tra titoli conseguiti all'estero in Paesi Terzi e titoli conseguiti in territori oggetto di accordi internazionali o sovranazionali.

A ben vedere, la situazione della ricorrente è addirittura paradossale. Come indicato nella stessa domanda (**doc. 3**), la stessa aveva presentato domanda di riconoscimento in data 19.12.2017, per cui il provvedimento di riconoscimento ben poteva concludersi entro il termine di presentazione della domanda. In ogni caso, i titoli sono stati dichiarati ex DPR 445/2000 con indicazione anche dell'ufficio ove era reperibile la documentazione. La

commissione e l'USR avrebbero, comunque, dovuto prendere atto di quanto dichiarato dall'amministrato, il quale assume la piena responsabilità per quanto riportato nella domanda di riconoscimento. Eventualmente, l'amministrazione avrebbe potuto verificare o approfondire la valutazione dei titoli presso gli uffici ed enti indicati nella domanda. In relazione, poi, al carattere selettivo del titolo abilitante, il riconoscimento professionale si pone come prova vincolante relativa ad un fatto precedente al provvedimento stesso, che non può essere disatteso dalla commissione e/o dall'USR. In tale ottica, il principio di buona fede e correttezza e quello di scelta del miglior candidato impongono, anche sotto questo profilo, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del bando tale da non pregiudicare la ricorrente vittima di un'inerzia della medesima amministrazione che ha indetto il bando, ma soprattutto che consenta di distinguere tra titoli conseguiti in Paesi terzi e titoli conseguiti nell'ambito dello Spazio Europeo di Educazione Superiore ovvero nell'ambito dell'Unione Europea.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'ATP e il Ministero dell'Istruzione, università e Ricerca depositino tutti gli atti anche endoprocedimentali inerenti le valutazioni dei titoli posseduti della ricorrente nonché le eventuali schede o griglie valutative del punteggio assegnato alla ricorrente e tutti quegli atti, anche endoprocedimentali o istruttori, sulla cui base essi sono stati emanati ovvero ogni documento idoneo a desumere le modalità di attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti dalla ricorrente, da essa dichiarati con la domanda e consegnati. Allo stesso modo, provvedano a depositare la lista dei posti assegnati a seguito della convocazione per le classi AB24 e AB25. In mancanza, voglia l'eccellentissimo Tribunale adito disporre, con ordinanza presidenziale ex art. 35 c.3 CPA, l'obbligo a carico delle parti resistenti di produrre copia degli atti istruttori posti a fondamento dei provvedimenti gravati.

ISTANZA CAUTELARE

Risulta evidente il danno grave e irreparabile che viene a verificarsi a seguito dell'errore sul punteggio attribuito alla ricorrente la quale vedrà procrastinata nel tempo la sua immissione in ruolo ovvero verrà preceduta nella scelta delle sedi ove prestare servizio vedendosi scavalcata da concorrenti che hanno un punteggio inferiore al suo illegittimamente decretato per l'omessa valutazione di svariati titoli. Il danno con ogni evidenza non può nemmeno essere risarcito in via patrimoniale, proprio perché attiene alla

carriera del docente, all'anzianità di servizio, alla maturazione dell'esperienza professionale, alla formazione e, non da ultimo, alla sede di lavoro.

Il *fumus iuris* emerge, con ogni evidenza, dai mezzi di gravame innanzi esposti, con riguardo all'assoluta illegittimità del provvedimento sotto il profilo della disparità di trattamento, del difetto di istruttoria, della violazione di norme procedurali vincolanti e della mancanza di trasparenza.

Il *periculum* è in *re ipsa*. Se la ricorrente avesse ottenuto il punteggio reclamato, avrebbe potuto essere destinataria di assegnazione di sede e immissione in ruolo a partire dal 1.09.2019, già con la precedente convocazione. Va, comunque, sottolineato che il pregiudizio grave e irreparabile attiene anche alle prossime convocazioni per le immissioni in ruolo che avverranno in varie fasi e, verosimilmente, come di prassi presso l'USR LAZIO, nei mesi di dicembre 2019, marzo 2020 e agosto 2020.

Pertanto, in sede cautelare si chiede che l'onorevole giudicante, ove occorra previa sospensione del corrispondente provvedimento, voglia:

- in via principale,
 - o visto il carattere ricognitivo dell'attività amministrativa, ordinare la rettifica della graduatoria con l'inserimento della ricorrente nella posizione n.42 bis per la classe AB24 e posizione n.39 bis per la classe AB25 della graduatoria pubblicata dall'USR Lazio;
- in via subordinata,
 - o ordinare la realizzazione di nuova e motivata istruttoria sui titoli dichiarati e prodotti concedendo entro un termine perentorio di 15 giorni, con contestuale rettifica della graduatoria, ordinando, altresì, di non provvedere ad ulteriori convocazioni per future immissioni in ruolo per le classi AB24 e AB25 fino all'avvenuta rettifica del punteggio e della graduatoria.
 - o ovvero, disporre ogni altra misura ritenuta utile a tutelare la posizione della ricorrente.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA

Atteso che la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito per le classi di concorso AB24 e AB25 e che la notifica è avvenuta nei confronti di almeno un controinteressato inserito nella medesima graduatoria in posizione antecedente a quella della ricorrente, visto il

numero dei soggetti controinteressati (**doc.14 e 15**), ove il giudice adito lo ritenga necessario ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, in considerazione – altresì - della costante giurisprudenza favorevole alla notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 cpc tale scopo

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso per mezzo di pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lazio (poiché ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Bando, in dette pagine web vengono pubblicati gli avvisi relativi alla graduatoria di concorso) ovvero Voglia individuare la modalità di notifica che ritenga più opportuna, ivi compresa la notifica per pubblici proclami a mezzo pubblicazione di estratto sulla Gazzetta ufficiale

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare incidentalmente, proposta, per l'effetto, dovendosi provvedere ad annullare e disapplicare gli atti impugnati anche mediante decisione in forma semplificata, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia ex art. 34 cpa al fine della rettifica della graduatoria impugnata. Con ogni conseguente statuizione anche ai sensi dei cc. 3 e 4 del citato articolo, nonché dell'art. 30 CPA, condannando l'amministrazione all'inserimento a pieno titolo nella graduatoria con assegnazione del punteggio realmente spettante per le prossime convocazioni relative alle immissioni in ruolo e al riconoscimento ai fini dell'anzianità e della progressione in carriera di un periodo di ruolo equivalente a quello che avrebbe realizzato la ricorrente se fosse stata immessa in ruolo a partire dal 01/09/2019 da includere espressamente nei successivi atti che interesseranno la ricorrente anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale (convocazione, individuazione sede, assegnazione posto, atti preordinati all'immissione in ruolo, etc.). Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che è dovuto l'importo di 325 euro.

Lucca, 26.09.2019

Avv. Alessio Parente